



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA TUTELA AMBIENTALE

#### Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 3882 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto:** Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato dalla ditta PIVETTA ROBERTO relativo alla modifica di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R4) in Comune di Portogruaro (VE).

#### La dirigente

#### VISTI:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare:
  - l’art. 9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
  - l’art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

#### **RICHIAMATI:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;

- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**VISTA** l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 58420 del 18.09.2024 con cui la ditta PIVETTA ROBERTO, con sede legale in PORTOGRUARO, Viale Pordenone 77, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica di impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R4) in comune di Portogruaro (VE).

**CONSTATATO che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera t) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 24.09.2024 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società PIVETTA ROBERTO.

**DATO ATTO che:**

- i. Con nota protocollo n 60479 del 25.09.2024 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 15.10.2024 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA, presenti anche il Comune di Concordia Sagittaria ed Arpav, dei luoghi ove sarà realizzato l’intervento;
- iii. con nota prot. n. 69859 del 29.10.2024 sono state richieste con il contributo di ARPAV integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n 74986 del 19.11.2024;
- iv. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vi. nell’ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione, la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ambientale relativa all’intervento in parola;
- vii. il Comitato VIA nella seduta del 16.12.2024 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 82735 del 19.12.2024.

**RITENUTO** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

**determina**

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 58420 del 18.09.2024 e relativo alla modifica di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R4) in comune di Portogruaro (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 82735 del 19.12.2024 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

**Condizione n° 1**

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	COMPONENTE AGENTI FISICI.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento sia fornito un progetto illuminotecnico conforme alla Legge Regionale n. 17/09. Detto progetto dovrà essere elaborato con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464-2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all'indirizzo <a href="http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1">http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1</a> .
Soggetto verificatore	ARPAV – Dipartimento di Venezia

**Condizione n° 2**

<b>CONTENUTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	COMPONENTE RUMORE
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal perfezionamento della procedura ai sensi dell'art. 216 del TUA inerente la nuova conformazione venga avviata una nuova campagna di misure fonometriche al fine di poter proporre una rappresentazione attendibile del livello sonoro riscontrabile all'interno dell'abitazione. La relazione conclusiva dovrà tener debito conto anche del rumore prodotto dai mezzi pesanti nell'area di sosta in ingresso all'impianto in prossimità del ricettore "C Abitazione residenziale" La relazione conclusiva, redatta secondo le linee guida ARPAV a firma di un tecnico competente in acustica, dovrà essere trasmessa a ARPAV e Comune di Portogruaro
Soggetto verificatore	ARPAV e Comune di Portogruaro

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a PIVETTA ROBERTO per la modifica di impianto di recupero rifiuti non pericolosi (R4) in comune di Portogruaro (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 58420 del 18.09.2024.

Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-impresе/via/moduli-richieste>

3. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il termine della conclusione del procedimento pari a 75 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 30.12.2024 risulta rispettato.
5. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
6. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta PIVETTA ROBERTO e trasmesso per conoscenza al Comune di PORTOGRUARO, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
7. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente